

COMUNICATO STAMPA

Nuova procedura di accertamento nel consolidato Pronto il modello per lo scomputo delle perdite fiscali

Scende in campo il modello che le società consolidanti possono utilizzare per chiedere lo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti da un accertamento fiscale. Un provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate dà attuazione alla nuova procedura di controllo prevista dall'articolo 35 del d.l. 78/2010, disciplinando nello stesso tempo gli adempimenti degli uffici competenti all'emissione dell'atto unico di accertamento.

Accertamento semplice per il consolidato – Le nuove disposizioni sui controlli del consolidato consentono, attraverso l'emissione di un unico atto per la consolidata e la consolidante, di superare le numerose criticità del vecchio sistema, basato su un doppio livello di accertamento, come, ad esempio, la moltiplicazione di adempimenti per i contribuenti e gli uffici, la diluizione dei tempi necessari per le eventuali definizioni e i rischi legati a più contenziosi.

Le perdite passano per il modello - Il provvedimento di oggi approva il modello per richiedere il riconoscimento delle perdite del consolidato in diminuzione dei maggiori imponibili accertati. Sono, inoltre, indicate le modalità di presentazione, che viaggiano esclusivamente online utilizzando il programma "ModelloIpec", disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

La capogruppo invia e decide – Il modello deve essere presentato dalla società consolidante, che può scegliere come e nei confronti di quali società controllate utilizzare le perdite del consolidato. La scelta di utilizzare le perdite presuppone un'attività di accertamento oppure una sua definizione concordata (accertamento con adesione, adesione ai verbali di constatazione, ecc.). La tipologia di atto dal quale derivano i maggiori imponibili condiziona anche i termini di presentazione della domanda.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it . Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 29 ottobre 2010